

**Edizione di venerdì 7 Maggio 2021**

## **CASI OPERATIVI**

**Impianti di produzione di energia: spetta il credito d'imposta beni strumentali 4.0?**  
di **EVOLUTION**

## **OPERAZIONI STRAORDINARIE**

**Neutra la scissione di una società semplice**  
di **Ennio Vial**

## **FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

**L'impatto di sharing e gig economy sull'Iva: il recente Report Ocse**  
di **Gennaro Napolitano**

## **PENALE TRIBUTARIO**

**Fatture false: illegittimo il sequestro preventivo se non c'è consapevolezza dell'utilizzatore**  
di **Angelo Ginex**

## **SOLUZIONI TECNOLOGICHE**

**Perché digitalizzare i processi HR con il fascicolo documentale e la firma elettronica**  
di **TeamSystem**

## **VIAGGI E TEMPO LIBERO**

**Musei virtuali: l'esperienza al Museo Egizio di Torino**  
di **Francesca Rampin – Copywriter e Content Creator**

## CASI OPERATIVI

---

### ***Impianti di produzione di energia: spetta il credito d'imposta beni strumentali 4.0?***

di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

## IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

***Gli investimenti in impianti di produzione energia beneficiano del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 ex L. 160/2019 e L. 178/2020?***

Nel novero degli investimenti in beni materiali strumentali compresi nell'allegato A annesso alla L. 232/2016 rientrano, al gruppo II "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità", punto 8, i seguenti: "le componenti, i sistemi e le soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni".

Previo rispetto del requisito di interconnessione, dunque, possono beneficiare del credito d'imposta investimenti in beni strumentali maggiorato al 40%, ex articolo 1, comma 189, L. 160/2019 o al 50%, ex articolo 1, commi 1056-1057, L. 178/2020, le soluzioni finalizzate a realizzare una gestione e un utilizzo efficiente dell'energia da parte delle macchine del ciclo produttivo ovvero quelle che possiedono le seguenti caratteristiche:

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



## OPERAZIONI STRAORDINARIE

---

### ***Neutra la scissione di una società semplice***

di **Ennio Vial**

Seminario di specializzazione

## IL PASSAGGIO GENERAZIONALE IN AGRICOLTURA E LA TUTELA DEL PATRIMONIO





 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La recente [risposta ad interpello n. 309 del 30.04.2021](#) affronta il caso di **due società semplici** facenti capo, la prima a **due nuclei familiari**, la seconda solamente al **primo nucleo dei due**.

La compagine societaria è quella di seguito indicata.

**Figura n. 1**




Le due società semplici svolgono **attività agricola** oltre che su terreni propri, anche su terreni di proprietà dei fratelli A e C che li concedono alle società in affitto o in comodato.

Le divergenze di vedute insorte tra i **due nuclei familiari** porta all'esigenza di scindere Alfa ss in modo da dar vita a **due distinte società facenti capo alle due famiglie**.

La **scissione di Alfa** determinerebbe una **assegnazione di parte del patrimonio alla beneficiaria Beta**, già esistente. Prima dell'operazione, tuttavia, i soci A e C intendono **conferire i terreni in Alfa**.

Si ricorda che il **conferimento di terreni agricoli** da parte di persone fisiche **non genera materia imponibile** salvo il caso in cui il terreno sia **detenuto da non più di 5 anni**. A seguito del **conferimento dei terreni**, le **partecipazioni in Alfa** saranno quelle rappresentate nella successiva figura n. 2.

Figura n. 2



In sostanza, **aumentano le quote** dei due fratelli A e C, ma le due famiglie detengono sempre il 50% ciascuna. La scissione comporta **l'attribuzione a Beta SS del 50% del patrimonio di Alfa ss.**

Le **quote** di Beta ss, **a seguito della scissione**, saranno le seguenti:

- A padre: 72.86%
- B figlia di A): 27.13%

L'Agenzia riconosce l'operazione come **non abusiva**.

La scissione **non rientra nel perimetro dell'[articolo 173 Tuir](#)**, in quanto lo stesso ha ad oggetto esclusivamente le **società operanti nella sfera di impresa commerciale**. Il presupposto impositivo, se esistente, deve quindi essere individuato in **altre casistiche**. L'[articolo 67 Tuir](#) non contempla alcuna ipotesi di tassazione per fattispecie come quella prospettata.

La scissione societaria che coinvolge la società semplice **non è nuova negli interventi di prassi**. La [risoluzione 150/E/2009](#), citata nella recente risposta all'istanza di interpello, affronta il caso della **scissione di una società commerciale a favore di una società semplice** sostenendo il fenomeno realizzativo in quanto i beni **fuoriescono dalla sfera di impresa commerciale**.

La **neutralità fiscale della scissione di società semplice** era invece già emersa nella **risposta ad interpello del 04.12.2018**, che aveva avuto ad oggetto una **scissione asimmetrica** utile a separare **due nuclei familiari** e dove erano già presenti le argomentazioni del recente intervento.

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***L'impatto di sharing e gig economy sull'Iva: il recente Report Ocse***

di **Gennaro Napolitano**

Seminario di specializzazione

## LA FISCALITÀ DELLE SOCIETÀ IMMOBILIARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Lo scorso 19 aprile l'Ocse ha pubblicato il Report *"The Impact of the Growth of the Sharing and Gig Economy on VAT/GST Policy and Administration"*, con il quale, nel solco delle attività di studio e ricerca in materia di **digital economy**, è stato analizzato l'impatto della diffusione della **sharing** e della **gig economy** sui meccanismi impositivi dell'Iva e dei **tributi su beni e servizi (GST – Goods and Services Tax)**.

Lo studio, in particolare, pone in risalto il ruolo centrale svolto dalle **piattaforme digitali** (su cui tali tipologie di economie si fondano), indicando un loro coinvolgimento quale soluzione efficace per garantire un rapido adeguamento dei sistemi di tassazione delle imposte sui consumi da parte delle autorità fiscali nazionali.

Il **Report** si inserisce nelle attività del **Forum Globale Ocse** sull'Iva ed è il frutto del lavoro congiunto dei rappresentanti di oltre cento Stati, giurisdizioni e organismi internazionali, nonché di rappresentanti del settore universitario e imprenditoriale.

Scopo del Rapporto è fornire alle **autorità fiscali nazionali** strumenti in grado di indirizzare ed orientare le attività di progettazione e di attuazione di adeguate ed efficaci **politiche fiscali** in materia di **imposta sul valore aggiunto** e **imposte sui beni e servizi (Iva/Gst)** nel settore della **gig economy** e della **sharing economy**.

Tale settore, infatti, nel corso degli ultimi anni ha registrato una forte ascesa, alimentato dallo sviluppo e dalla diffusione delle **piattaforme digitali**, contribuendo alla trasformazione in senso tecnologico di ampi comparti dell'economia.

Punto di partenza dell'analisi Ocse è l'affermazione secondo cui gli strumenti tecnologici a disposizione degli operatori economici hanno determinato l'affermarsi di nuovi mercati il cui funzionamento ruota intorno all'utilizzo delle **piattaforme digitali**, sulle quali vengono effettuate molteplici **transazioni commerciali** secondo **modelli operativi** estremamente **flessibili** rispetto a quelli propri dei modelli di scambio tradizionali.

Nel corso degli ultimi anni, la **sharing economy** e la **gig economy** hanno visto aumentare esponenzialmente la propria rilevanza, favorendo, su scala globale, attraverso il ricorso alle piattaforme digitali, la messa a disposizione in favore di terzi, dietro corrispettivo, di beni e servizi ormai di ampio consumo (il Report, in particolare, si sofferma sui settori dell'**ospitalità** e dei **trasporti**).

In tale contesto agiscono moltissimi operatori economici rispetto alla cui attività ci si è chiesti se i **regimi amministrativo/fiscali** ad oggi esistenti in materia di **Iva/Gst** siano in grado di intercettare efficacemente questa nuova realtà economica, al fine di proteggere e salvaguardare, in particolare, le entrate derivanti dalle imposte sul consumo e di ridurre, quindi, al minimo le distorsioni economiche. In altri termini, è sorto il dubbio circa il se i **meccanismi impositivi sul consumo** tradizionalmente adottati dalle autorità fiscali nazionali necessitino di un'opera di **adeguamento** e **ammodernamento** in funzione dei significativi mutamenti operativi indotti dal diffondersi di **sharing** e **gig economy**.

Il Report in esame delinea le coordinate di fondo di una strategia di **politica fiscale globale** in materia di **Iva/Gst** allo scopo di fornire alle autorità fiscali nazionali uno strumentario a cui attingere per l'implementazione di soluzioni operative efficaci.

A tal fine, vengono in primo luogo analizzate le caratteristiche peculiari della **sharing economy** e della **gig economy**, nonché i suoi principali **modelli di business**.

Successivamente, vengono identificate le sfide e le opportunità associate alla diffusione delle **piattaforme digitali** e analizzati i principali **profili di criticità** in materia di **Iva/Gst**. Il Report, inoltre, si caratterizza per la definizione di un'ampia gamma di possibili misure e approcci per supportare una risposta politico-tributaria efficace.

L'Ocse, quindi, definisce a favore delle autorità fiscali nazionali una serie di misure utili alla creazione, all'interno delle rispettive giurisdizioni, di regimi fiscali e amministrativi in grado di fornire **risposte adeguate** alle sfide poste dalla **sharing economy** e dalla **gig economy**.

Le soluzioni, indicate, peraltro si fondano su un presupposto comune rappresentato dalla necessità che le stesse siano adeguate rispetto alle caratteristiche dello specifico mercato di riferimento.

Inoltre, le soluzioni delineate dall'Ocse mettono in evidenza il ruolo che può essere svolto dalle **piattaforme digitali** nel **fornire dati e informazioni** alle **autorità fiscali nazionali** nonché nel contribuire ai **meccanismi di riscossione** dell'Iva e delle imposte su beni e servizi in relazione alle attività economiche che si svolgono per il tramite delle piattaforme stesse.

Il Report, infine, punta il focus sull'opportunità, da un lato, di far ricorso agli **strumenti di analisi del rischio** in funzione della creazione di **meccanismi di accertamento** più efficaci e, dall'altro, di utilizzare i **dati** derivanti dallo **scambio automatico obbligatorio di informazioni tra giurisdizioni fiscali** per garantire migliori risultati nell'attuazione delle misure che verranno



adottate, che, peraltro, dovranno essere accompagnate da adeguati **meccanismi sanzionatori**.

## PENALE TRIBUTARIO

---

### ***Fatture false: illegittimo il sequestro preventivo se non c'è consapevolezza dell'utilizzatore***

di Angelo Ginex



In tema di **reati tributari**, è **illegittimo** il **sequestro preventivo** del profitto del delitto di **dichiarazione fraudolenta** mediante uso di fatture per **operazioni soggettivamente inesistenti** di cui all'[articolo 2 D.Lgs. 74/2000](#), laddove il **soggetto che utilizza** la fattura falsa in una dichiarazione dimostri di **non** essere a **conoscenza** della **natura di cartiera** della società emittente, producendo in giudizio **mail e bonifici effettuati** a quest'ultima e sintomatici di una **manca di collegamento illecito** tra l'emittente e l'utilizzatore.

È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con **sentenza n. 17400**, depositata ieri **6 maggio**.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice prende le mosse da un **decreto** emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza con cui veniva disposto il **sequestro preventivo** finalizzato alla confisca diretta e per equivalente del **profitto del reato** di cui all'[articolo 2 D.Lgs. 74/2000](#) a carico del legale rappresentante di una s.r.l. per l'indebita detrazione di fatture afferenti ad **operazioni soggettivamente inesistenti**, con imposta evasa quantificata in euro 24.760,75.

Il **Tribunale del riesame** confermava la **misura cautelare** del sequestro preventivo. Così, al fine di ottenere l'annullamento dell'ordinanza da esso emessa, la s.r.l. proponeva **ricorso in Cassazione** ex [articolo 311 cod. proc. pen.](#), con cui si censurava l'illegittimità del provvedimento impugnato per **violazione di legge e motivazione apparente** quanto alla ritenuta sussistenza del *fumus commissi delicti* e dei gravi indizi di colpevolezza.

In particolare, secondo la tesi difensiva, il Tribunale del riesame **non avrebbe risposto ai motivi di riesame né valutato la documentazione prodotta** (mail e bonifici effettuati alla società cartiera), che dimostrava invece l'assenza della consapevolezza da parte della ricorrente che la

società con cui aveva operato fosse, in realtà, una cartiera.

Inoltre, lamentava il fatto che il tribunale del riesame si fosse limitato ad affermare che non vi era un'evidenza *ictu oculi* dell'assenza dell'elemento soggettivo del reato, **senza valutare sulle produzioni ed argomentazioni difensive**, fra cui quelle dell'assenza del vantaggio fiscale.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha osservato innanzitutto che in tema di **riesame reale**, compito del Tribunale è anche quello di espletare il proprio **ruolo di garanzia**, non limitando la propria cognizione alla astratta configurabilità del reato, dovendo invece **considerare e valutare tutte le risultanze processuali in modo coerente e puntuale**, esaminando, conseguentemente, non solo le allegazioni probatorie del Pubblico Ministero, ma **anche le confutazioni e gli altri elementi offerti dalla difesa degli indagati** che possano influire sulla configurabilità e sussistenza del *fumus* del reato ipotizzato (cfr., **Cass. Sent. 28.02.2013, n. 13038**).

D'altronde, anche **le Sezioni Unite**, con **sentenza n. 18954 del 31.03.2016**, hanno ribadito che *«il Tribunale del riesame deve procedere alla **verifica della esposizione e della autonoma valutazione degli elementi**, e dichiarare la nullità del provvedimento in caso di mancanza; è onere del giudice del riesame in materia di sequestri **il controllo sulla valutazione degli elementi forniti dalla difesa e delle esigenze cautelari entro i limiti nei quali tale requisito della motivazione sia richiesto alla autorità giudiziaria che adotta il provvedimento ablativo**»*.

Fatta questa doverosa premessa, la Suprema Corte ha affermato che nella specie, **la società ricorrente ha offerto al Tribunale del riesame tutti gli elementi che potessero avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del *fumus* del reato contestato**.

In particolare, è stato sottolineato che la società ricorrente, nell'esercizio del proprio diritto di difesa, ha prodotto **documentazione rilevante**, quale **mail e bonifici effettuati alla società cartiera**, al fine di dimostrare che **non fosse a conoscenza della natura di cartiera della società emittente**.

Sotto tale profilo, la Corte di Cassazione ha rammentato che *«il dolo del delitto di **dichiarazione fraudolenta** mediante uso di fatture o altri documenti per **operazioni inesistenti** di cui all'**articolo 2 D.lgs. 74/2000**, consiste nella **consapevolezza**, di colui che **utilizza il documento** in una dichiarazione, che **chi ha effettivamente reso la prestazione non ha provveduto alla fatturazione del corrispettivo versato dall'emittente**, conseguendo, in tal modo, un indebito vantaggio fiscale in quanto l'IVA versata dall'utilizzatore della fattura non è stata pagata dall'esecutore della prestazione medesima»* (cfr., **Cass. Sent. 29.10.2019, n. 50362**).

Tuttavia, sul punto, così come rilevato dai giudici di vertice, **non è stato dimostrato il collegamento illecito tra l'emittente e l'utilizzatrice dal Tribunale del riesame** che, peraltro, ha ignorato le allegazioni difensive e si è limitato ad affermare che tale valutazione atterrebbe al merito della contestazione.

In virtù delle suesposte argomentazioni, **l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al**


Tribunale di Vicenza per un nuovo giudizio nel quale attenersi ai principi di diritto enunciati.

## SOLUZIONI TECNOLOGICHE

---

### ***Perché digitalizzare i processi HR con il fascicolo documentale e la firma elettronica***

di TeamSystem

A banner for TeamSystem HR. On the left, white text reads 'La soluzione All-in-One per una gestione del personale efficace e sicura'. Below this is a blue button with white text 'Scopri di più'. On the right, the TeamSystem logo (a stylized 'ts' in a circle) is shown above the text 'TeamSystem' and 'HR'. The background is a blurred image of a person's face.

La soluzione All-in-One  
per una gestione del personale efficace e sicura

**Scopri di più**

**ts TeamSystem**  
HR

In un mondo in cui il digitale è diventato fondamentale, un ruolo sempre più cruciale è rivestito dalla dematerializzazione documentale.

Questa rivoluzione, che interessa anche i processi HR, altro non è che l'abbandono dei plichi di documenti cartacei per andare sempre più verso la digitalizzazione con il fascicolo documentale e la firma elettronica.

Contratti, cedolini, presenze, note spese, attestati di corsi di formazione, trasferimenti in altre sedi aziendali, visite mediche, e così via... La digitalizzazione consente di avere in un sol colpo d'occhio tutto quello che normalmente era rappresentato da fogli e fogli, con chiari vantaggi in termini di risparmio di tempo, di spazio e maggiore efficienza e privacy.

**[SCOPRI DI PIÙ...](#)**

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

---

### ***Musei virtuali: l'esperienza al Museo Egizio di Torino***

di **Francesca Rampin** – Copywriter e Content Creator

Tempi duri per gli amanti di musei e mostre, ma una soluzione c'è: sono i **tour virtuali**.

Nati come alternativa provvisoria agli spazi fisici di un museo, i *virtual tour* potrebbero diventare vetrine virtuali capaci di attirare la curiosità del pubblico.

Perlomeno, di questa opinione è **Christian Greco**, direttore del Museo Egizio di Torino.

Ed è proprio del Museo Egizio di Torino e della sua strategica presenza nel *web* di parleremo oggi.

#### **I virtual tour: strumenti gratuiti e intuitivi al Museo Egizio di Torino**

Per accedervi è molto semplice: una volta entrati nel [sito del museo](#), si può scegliere tra il **tour delle sale di Deir el-Medina e della tomba di Kha** o la **mostra temporanea Archeologia Invisibile**.

Ad accoglierci nel *tour* delle sale di Deir el-Medina e della tomba di Kha c'è il **curatore Cédric Gobeil** che con un breve video ci dà il benvenuto. Il *tour* ricostruisce una vera e propria **esperienza immersiva**, tale che, a noi spettatori, sembra di passeggiare davvero in mezzo la stanza. Le frecce blu ci aiutano ad orientarci, indicando il percorso da seguire, mentre le "i" segnalano i monumenti e le attrazioni, permettendoci di leggere le informazioni tecniche e materiali o addirittura vedere video esplicativi. Non solo, nel caso della **cappella di Maia** è possibile ammirare da vicino le incisioni. Proprio così: è concesso ciò che nella realtà è proibito!

La **mostra Archeologia Invisibile**, invece, consiste in un allestimento innovativo non solo nella forma, ma anche nel contenuto. L'intento è quello di mostrare nel dettaglio la disciplina dello **studio dei reperti** nelle tre fasi principali: lo scavo, le analisi diagnostiche e il restauro. Che rapporto esiste tra i pigmenti egizi e la chimica? Cosa sono le fotografie stereoscopiche? Come funziona il Patch-Work? La risposta a queste domande la troverete lì. Non solo, è possibile anche assistere allo sbendaggio virtuale di una mummia di gatto o guardare un gioiello 3D! Da non perdere è l'esperienza di trovarsi faccia a faccia con le mummie di Kha e Merit.

## Il futuro del museo è *online*: il caso del Museo Egizio di Torino

Il Museo Egizio di Torino in quest'ultimo anno si è distinto anche per la sua presenza nei social. La [pagina Facebook](#) ospita un ciclo di conferenze in diretta intitolate "Musei e ricerca" e dei *videotour* diretti da Christian Greco e accompagnati dall'hashtag **#laCulturaCura**. L'altra pagina facebook del Museo Egizio di Torino è [Spazio ZeroSei Egizio](#), con numerosi appuntamenti, organizzati sempre in diretta e rivolti ai bambini dai tre ai sei anni.

Un'idea interessante è stata la collaborazione sulla loro [pagina Instagram](#) con la community di Clio Make up @team.clio con focus sul tema della bellezza nell'antico Egitto.

Su **Youtube** invece è stata creata la *playlist* "[Archeologia Invisibile](#)" e la rubrica "[Le Passeggiate del Direttore](#)" nella quale ogni giovedì e sabato il direttore Christian Greco accompagna il pubblico in visite virtuali tra le sale del museo.

